

4. AVVISO DI ACCERTAMENTO ANALITICO

(Irpef, Ires, Irap, Iva)

L'avviso di accertamento analitico viene emesso a seguito di un accertamento diretto a ricostruire l'imponibile di un soggetto attraverso l'analisi delle singole componenti. Tale accertamento può essere effettuato nei confronti di qualunque soggetto, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda i soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con l'accertamento analitico il reddito complessivo imponibile viene determinato facendo riferimento alle singole categorie di reddito.

Con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, invece, il calcolo del reddito complessivo viene effettuato rettificando le singole componenti del reddito. Ai fini Iva, le rettifiche investono singole componenti dell'imponibile, dell'imposta o le detrazioni.

Normativa

Art. 54, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 38, co. 1-3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 39, co. 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Dottrina

BASILAVECCHIA, *Accertamento tributario*, in Cassese (diretto da), *Diz. dir. pubbl.*, Milano, 2006.

FANTOZZI, *Accertamento tributario*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. 1, *Aggiornamento*, Roma, 2006.

COMELLI, *Poteri e atti nell'imposizione tributaria*, Padova, 2012.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 1° marzo 2002, n. 2979, in *Dir. prat. soc.*, 2002, 17, 90, con nota di STESURI, *Accertamento analitico induttivo nei confronti di un'impresa minore*: "Nel caso in cui il contribuente si avvale del regime di determinazione forfettaria dei costi e dei ricavi, è legittimo il comportamento dell'ufficio che ha proceduto con accertamento analitico-induttivo, applicando al costo del venduto – dichiarato – la percentuale relativa al settore di appartenenza della contribuente. La rettifica delle dichiarazioni di un'impresa minore in regime forfettario, infatti, non è subordinata alla preventiva de-


terminazione analitica del reddito complessivo, essendo detta rettifica disciplinata dall'art. 2, comma 29, d.l. n. 853/1984".

Cass., Sez. trib., 7 maggio 2010, n. 11154, in *Società*, 2010, 7, 918, con nota di GLENDI, *È legittimo l'accertamento analitico-induttivo nel caso in cui la società, nell'ambito di operazioni infragruppo, abbia tenuto un comportamento inspiegabilmente antieconomico*: "il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), consente l'accertamento analitico induttivo del reddito anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità sia considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile perché confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza. Ipotesi, che può ricorrere, ad esempio in presenza di un comportamento del contribuente manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico".

Cass, Sez. VI t., 14 novembre 2014, n. 24278, in *Riv. giur. trib.*, 2015, 2, 22, con nota di LAROMA JEZZI, *La dicotomia tra accertamento analitico e accertamento induttivo nella fase procedimentale e in quella processuale*: "In tema di accertamento dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico contabile e quello condotto con metodo induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili, laddove nel metodo induttivo le omissioni o le false ed inesatte indicazioni risultano tali da inficiare l'attendibilità e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento, anche degli altri dati contabili, apparentemente regolari. Ne consegue che il mutamento della linea difensiva dell'Ufficio finanziario, che, pur avendo proceduto all'accertamento con metodo analitico extracontabile, abbia, nel ricorso in appello, dichiarato di aver utilizzato quello induttivo, non comporta di per sé una "immutatio libelli" tardiva e non consentita, se non mutino i presupposti di fatto sui quali si basano le due valutazioni (nella specie irregolarità contabili relative alle rimanenze finali), attesa la necessità che, fin dall'accertamento, siano valutati gli elementi presuntivi attraverso cui sia possibile individuare induttivamente un reddito imponibile diverso rispetto a quello dichiarato".

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 4 febbraio 2004, n. 5, in www.agenziaentrate.it (*l'accertamento analitico-induttivo nel concordato preventivo*). Agenzia delle Entrate, circolare 23 gennaio 2008, n. 5, in www.agenziaentrate.it (*accertamento analitico-presuntivo e studi di settore*).



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

LA DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La Signora [REDACTED]
nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]
nella qualita' di rappresentante legale di
[REDACTED] S.R.L.

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
[REDACTED] S.R.L.
relativa all'anno 2008.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive


Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto
e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il
termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per
maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze
per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett.
b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto
"Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle
somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione
forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma
1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di
sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella
sezione "Avvertenze per il contribuente".



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

* * * MOTIVAZIONI * * *

PREMESSA

In data 27/05/2010, è stato elevato Processo Verbale di Constatazione da funzionari della Guardia di Finanza – [REDACTED], relativo all'anno d'imposta 2008, il cui contenuto in questa sede si intende integralmente recepito.

Si rileva che un esemplare del suddetto Processo Verbale di Constatazione, regolarmente sottoscritto è stato consegnato alla Sig.ra [REDACTED] (nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]), CF [REDACTED] nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società.

Con riferimento all'anno d'imposta 2008, dal predetto Processo Verbale, a carico della società sono emerse le seguenti violazioni sostanziali scaturenti dall'omessa contabilizzazione, da parte della società di componenti di reddito positivi, come dalla contabilizzazione e dichiarazione di componenti di reddito negativi:

- *1. elementi positivi di reddito non sottoposti a tassazione: elementi straordinari di reddito non dichiarati*

Dall'analisi del conto denominato Fornitori per fatture da ricevere per servizi, è emerso che, alla data del 31/12/2008 non risultavano ancora pervenuti i documenti giustificativi di costo relativi all'anno 2002 per un importo pari ad Euro 6.304,55.

Atteso l'eccessivo lasso di tempo intercorso tra la contabilizzazione del costo ed il 31/12/2008 (data in cui il conto in argomento è risultato ancora aperto), appare ragionevole ritenere che il citato conto rappresenti delle passività formatesi in altri esercizi precedenti e diventate ormai insussistenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 88 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, la società avrebbe dovuto provvedere a contabilizzare e dichiarare una sopravvenienza attiva pari ad Euro 6.034,55.

- *2. elementi negativi di reddito non deducibili: costi per carburante non deducibili*


sono stati rilevati costi afferenti la fornitura dei carburanti documentati dalle relative schede, prive tuttavia degli elementi necessari ai fini della deducibilità dei suddetti costi, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 444 del 10/11/1997, per un importo pari ad euro 11.606,79.

- *3. elementi negativi di reddito non di competenza dell'esercizio*

Dal controllo effettuato, emerge che la società ha contabilizzato costi privi del requisito della competenza economica, previsto ai sensi dell'art. 109 del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986 per un importo pari ad Euro 20.412,00.

In particolare, la società ha annotato in contabilità le seguenti fatture:

- 1) n. 10 del 10/02/2008 emessa dalla [REDACTED] S.r.l. per un imponibile di euro 20.000,00, esente Iva ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972,



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

avente ad oggetto provvigione e rimborsi spese per vendita appartamenti in costruzione in [REDACTED] nel corso dell'anno 2007;

- 2) n. 12 del 3/5/2008, emessa dalla [REDACTED] per un imponibile di Euro 743,25, esclusa iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto "addebito imposta vs spettanza relativa al contratto di locazione n. 2006/15484 - 3T, riferito all'unità immobiliare sita in [REDACTED], così suddiviso: Euro 412,00 anno 2007 e Euro 329,44 anno 2008.

Pertanto, risulta evidente che i costi in argomento sono privi del requisito della competenza economica, atteso che sono relativi all'anno d'imposta 2007.

- 4. costi generali non documentati

La società, con riferimento a prestazioni di servizi ricevute con riferimento alla manutenzione, allo smaltimento rifiuti e alla erogazione di servizi di mensa ha contabilizzato costi per Euro 36.895,00, i quali risultano non sufficientemente giustificati e pertanto sono da ritenersi indeducibili.

In particolare,


- con riferimento ai servizi mensa, la società ha contabilizzato costi eccedenti rispetto alla documentazione giustificativa prodotta, costituita dalle fatture e dai documenti di trasporto, per Euro 11.470,73 (ed IVA 10% Euro 1.147,07, indetraibile) per un totale di Euro 12.617,80;
- con riferimento ai servizi di manutenzione, sostenuti per Euro 18.550,00, gli stessi non risultano sufficientemente documentati attesa la rilevata genericità della descrizione in fattura e la mancanza di dettaglio quanto alle ore di lavoro e al personale impiegato, nonché all'importo corrispondente al materiale minuto di montaggio;
- con riferimento ai costi per servizi di smaltimento rifiuti, contabilizzati per Euro 6.874,26, gli stessi non risultano materialmente supportati da fatture, né da altra documentazione, civile o fiscale.

- 5. altri costi non deducibili

Nell'ambito del controllo relativo agli oneri straordinari portati in deduzione dalla società oggetto di verifica, si è proceduto all'esame di un conto relativo alle sopravvenienze passive indicante un saldo di euro 778.099,00.

Dalla lettura della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio verificato, si è rilevato che tale voce accoglieva i costi relativi alle cartelle di pagamento, pervenute nel corso dell'a.i. 2008, i cui importi non hanno trovato copertura nel fondo stanziato, nonché i costi dell'esercizio precedente relativi a documentazione pervenuta successivamente alla chiusura del bilancio 2007.

L'importo pari ad euro 656.209,34 è stato oggetto di variazione in aumento nel quadro RF del Modello Unico 2009, relativo ai redditi 2008.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

Pertanto, è confluito nei costi deducibili il residuo importo derivante dalla differenza tra il saldo suindicato (euro 778.099,00) e la variazione in aumento relativa alle sopravvenienze indeducibili (euro 656.209,34), ammontante ad euro 121.890,00.

Dalle descrizioni delle operazioni riportate nel conto suindicato, i verificatori hanno constatato il dettaglio del costo:

- a) euro 99.985,00 per interessi su Cartella di pagamento n. [REDACTED], corrisposti in data 25/01/2008;
- b) euro 22.905,04 per interessi su Cartella di pagamento corrisposti in data 13/04/2008;

Sul punto, si è provveduto, già in sede di verifica, ad esaminare le Cartelle costituenti fonte dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

5.1 Quanto al punto a) ad euro 99.985,00, relativi alla "Cartella di pagamento [REDACTED]":
 l'esame della Cartella n. [REDACTED] emessa dalla [REDACTED] - Agente della riscossione [REDACTED], riportante un totale di Euro 500.330,47, inerente il mancato pagamento di importi relativi alla dichiarazione Modello 770S/2003 e Modello Unico 2003, saldata in data 28.01.2008, ha fatto rilevare che l'importo complessivo di interessi addebitati alla società ammonta ad Euro 35.865,00, suddivisi come segue:

- Interessi su ICI - Euro 15.868,00;
- Interessi su Irap - Euro 19.997,00

Ne deriva, evidentemente, che l'importo di euro 64.120,00 non è effettivamente riferibile alla suddetta Cartella di pagamento e non è stato giustificato dalla parte con documentazione ulteriore.

quanto al punto b)

Quanto alle somme indicate al punto b) le contabilizzazioni della parte non hanno trovato riscontro documentale in sede di verifica, né in anagrafe tributaria.

5.2 conclusioni

Ne deriva pertanto che, quanto alle somme dedotte a titolo di interessi, gli importi di cui ai punti 5.1 per euro 64.120,00 sono riferibili a costi non documentati.


Quanto alla somme residua, Euro 35.865,00 la stessa appare riferibile a tributi la cui indeducibilità è stabilita dalle stesse norme istitutive.

Invero, l'art. 17 "Disposizioni finali" del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al comma 1 dispone: "L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi."

Ai fini IRAP, la norma di riferimento è l'art. 1 del D.Lgs n. 446/1997, che dispone: "L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi."

In qualità di oneri connessi, gli interessi su tali imposte sono indeducibili ai fini delle Imposte sul reddito.

Quanto al punto b), gli importi non risultano documentati.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

Pertanto, ai sensi di tutte le contestazioni di cui al precedente punto 5, è rilevabile l'ulteriore indeducibilità, ai fini IRES, dell'importo complessivo di euro **122.890,00**.


Alla luce di quanto sopra esposto

Quest'Ufficio procede

Ai fini IRES, ad accertare, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41**bis** del D.P.R. n. 600/1973, il maggiore imponibile di euro **197.838,65**.

Ai fini Irap, con riferimento ai rilievi esposti in motivazione ai punti 1,2, 3, 4 accerta, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, per l'anno 2008, ai fini IRAP un maggior valore della produzione pari ad euro**74.948,33**.


Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di infedele dichiarazione ai fini dell'IRES e dell'IRAP, per cui si rendono applicabili le sanzioni previste rispettivamente dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471/97 e dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF5 Perdita	166.214	166.214
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF17 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	579.300	579.300
RF19 Spese mezzi di trasp. inded., art. 164 del TUIR	1.231	1.231
RF20 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite inded.	656.209	656.209
RF32 Altre variazioni in aumento	242.040	242.040
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Sopravvenienze attive		6.035
Costi non di competenza		20.412
Costi non documentati		45.502
Altri costi ed oneri		122.890
RF33 Totale variazioni in aumento	1.478.780	1.673.619
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF54 Altre variazioni in diminuzione	164.710	164.710
RF55 Totale variazioni in diminuzione	164.710	164.710
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF56 SOMMA ALGEBERICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	1.147.856	1.342.695
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	1.147.856	1.342.695
RF61 REDDITO	1.147.856	1.342.695
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	1.147.856	1.342.695
RN6 col.2 Reddito imponibile	1.147.856	1.342.695
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	1.147.856	1.342.695
Imposta risultante	315.660	369.241
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	315.660	369.241
RN11 Imposta netta	315.660	369.241
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	315.660	369.241
RN25 Imposta a debito	315.660	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		53.581,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI

Codice regione o provincia autonoma
Regione o provincia autonoma08
Lazio

DICHIARATO ACCERTATO

SEZIONE I -IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

IC6 Totale componenti positivi	9.175.390	9.175.390
IC14 Totale componenti negativi	3.122.644	3.047.695

SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO

IC50 Totale variazioni in aumento	138.795	138.795
-----------------------------------	---------	---------

SEZIONE IV - VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

IC56 Totale variazioni in diminuzione	23.826	23.826
---------------------------------------	--------	--------

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IC61 Valore della produzione lorda	6.167.715	6.242.664
IC62 Deduzioni art.11,c.1, lett. a) D. Lgs 446	1.722.190	1.722.190
IC70 col.3 Valore della produzione netta	4.445.525	4.520.474
col.2 altre aliquote	4.445.525	4.520.474

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = 3 - LAZIO

Valore Produzione	4.445.525	4.520.474
Base Imponibile	4.445.525	4.520.474
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta netta	214.274	217.887

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	214.274	217.887
IR29 Importo a debito	214.274	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)


3.613,00

IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili

SEZ. 2

VE20 Impon. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	4.493	4.493
Impos. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	180	180
VE22 Impon. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	6.826	6.826
Impos. 20% operaz.imponibili agricole/commerc.	1.365	1.365
VE23 Totale imponibile	11.319	11.319



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

Totale imposta	1.545	1.545
VE25 Totale VE23 e VE24	1.545	1.545

DICHIARATO ACCERTATO

SEZ. 3

VE33 Operazioni esenti (art.10)	9.585.160	9.585.160
---------------------------------	-----------	-----------

SEZ. 4

VE40 Volume d'affari	9.596.479	9.596.479
VE41 Totale imposta sulle operazioni imponibili	1.545	1.545

QUADRO VF - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	10.152	10.152
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	406	406
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	819.491	81.949
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	81.949	8.195
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%)	1.997.527	1.997.527
Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	399.505	399.505
VF12 Totale imponibile	2.827.170	2.089.628
Totale imposta	481.860	408.106
VF14 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	20.000	20.000
VF15 Acquisti esenti e import. non sogg	817.267	817.267
VF18 Acq./importaz. per i quali non e' ammessa la detraz.	13.302	13.302
VF21 Totale acquisti e importazioni	3.677.739	2.940.197
VF23 Totale imposta acquisti e importazioni	481.860	408.106


QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

SEZ. 1

VL1 IVA sulle operazioni imponibili	1.545	1.545
VL3 IVA a debito	1.545	1.545
VL7 Imposta dovuta (rigo VL3 - rigo VL6)	1.545	1.545

SEZ. 3

VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, int. trim, acconto	1.545	1.545
--	-------	-------



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione è stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE

SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME

- 1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFIDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.

a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471
SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

53.581,00 107.162,00

- 2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFIDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.

a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446
SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA

3.613,00 7.226,00


Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura più favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Ires	53.581,00	0,00	0,00	53.581,00
2 Irap	3.613,00	0,00	0,00	3.613,00
Cumulo materiale				57.194,00



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires:

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	53.581,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	10.716,20
- sanzione base	Euro	64.297,20
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	16.074,30
- Cumulo giuridico	Euro	80.371,50

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 80.371,50) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 57.194,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 57.194,00.



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 20/12/2012 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento


Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	53.581,00
Interessi (fino al 20/12/2012)		6.542,75
TOTALE		60.123,75
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	3.613,00
Interessi (fino al 20/12/2012)		441,18
TOTALE		4.054,18
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	19.064,67
Spese di notifica	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 20/12/2012, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	19.064,67

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.


Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	57.194,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012 *	7.834,01
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	65.036,76



DIREZIONE PROVINCIALE [] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. []/2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale []

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/12/2012 fino alla data di versamento inclusa.

3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.
In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.
All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: [], e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE I DI [] - UFFICIO LEGALE


(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 20/12/2012 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 20/12/2012 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2008	17.860,33
Interessi	9933		2.446,38



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

fino al 20/12/2012(*)			
Irap	9934	2008	1.204,33
Interessi fino al 20/12/2012(**)	9935		164,96
Spese di notifica	9400	2008	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 1,95729 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,13198 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio. Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : [REDACTED]
- il Codice Atto : [REDACTED]

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	19.064,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012 *	2.611,34
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	21.684,75

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/12/2012 fino alla data di versamento inclusa.

4) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:



DIREZIONE PROVINCIALE [] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. []/2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale []

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE		57.194,00
SANZIONE PER INTERO		57.194,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012 *		7.834,01
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO		8,75
TOTALE		122.230,76

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 20/12/2012 fino alla data di versamento inclusa.

5) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 dPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

6) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.


È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso. L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010). Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione. Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso. Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	19.064,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012	2.611,34
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	21.684,75

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	1.951,63
TOTALE (*)	23.636,38

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/12/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] /2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	57.194,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012	7.834,01
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	65.036,76

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 9%	5.853,31
TOTALE (*)	70.890,07

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:


- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/12/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), di n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	57.194,00
SANZIONE PER INTERO	57.194,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 20/12/2012	7.834,01
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	122.230,76

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:



DIREZIONE PROVINCIALE [REDACTED] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [REDACTED] 2012 PER L'ANNO 2008 codice fiscale [REDACTED]

AGGIO PARI AL 9%	11.000,77
TOTALE (*)	133.231,53

(*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 20/12/2012 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 9% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

VIA [REDACTED] N. [REDACTED] - [REDACTED]
 Stanza [REDACTED], piano [REDACTED], telefono [REDACTED]

Il presente atto si compone di 21 Pagine
 e di un allegato (Fac-simile F24)

Data

 Timbro
 Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale